



Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 25.02.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Piano delle Performance 2021-2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano Performance;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 15/2020 di nomina del Responsabile di Settore adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito “TUSP”), emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 175”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- la legge 1 ottobre 2019, n. 119, recante “Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario”;
- il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
- la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;

di modifica e/o integrazione del richiamato decreto 19 agosto 2016, n. 175, “TUSP”;

Richiamate le seguenti deliberazioni di questo Consiglio Comunale:

- n. 54, in data 25.09.2017, di approvazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2016;
- n. 40, in data 18.12.2018, di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- , n. 64, in data 23.12.2019, di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- , n. 38, in data 30.12.2020, di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Atteso che, ai fini dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica, il predetto decreto n. 175/2016:

- opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica;
- detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;
- introduce l'obbligo di una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche, che segue la revisione straordinaria approvata nell'anno 2017;

Visto, in proposito, l'articolo 20, del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" a mente del quale:

- "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)" (comma 1);
- i piani di razionalizzazione vanno corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione (comma 2);
- "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (...)" (comma 4);

Visti altresì:

- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati in data 4 novembre 2021, nel portale <https://portalesoro.mef.gov.it>, del Mef, nella medesima versione diramata in data 20 novembre 2019;
- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016";

Considerato che il comune di Cinto Caomaggiore deve pertanto proseguire l'opera di razionalizzazione ed ottimizzazione delle proprie società posta in essere negli ultimi anni, sulla base dei piani operativi approvati ai sensi della legge n. 190/2014, del d.lgs. n. 175/2016 e della pregressa normativa in materia, la quale ha condotto a registrare, al 31 dicembre 2020, la seguente situazione:

IN VIA INDIRETTA:

n. 2 società da dismettere: Brusutti spa e Caf Interregionale Dipendenti srl (tutte in capo ad ATVO spa in qualità di società "tramite" controllata ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m, del TUSP, la cui razionalizzazione è stata sollecitata dal MEF con nota del 17 luglio 2018);

In merito alle partecipazioni indirette tramite Atvo Spa si precisa che la stessa è società controllata della Città Metropolitana di Venezia e si recepiscono le razionalizzazioni proposte da tale ente, come risulta dalle schede seguenti, nonché dalla Delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. 17 del 23.11.2021 avente ad oggetto "approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città Metropolitana al 31.12.2020 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Considerato che, nell'attuale contesto normativo, il comune di Cinto Caomaggiore:

- può mantenere le sole partecipazioni che rispettano i requisiti previsti dal TUSP;
- per effetto del richiamato articolo 20, è tenuta a:
  - a) effettuare entro il 31 dicembre 2021, con apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020, predisponendo, al ricorrere dei presupposti di legge, un piano per la loro razionalizzazione;
  - b) comunicarne gli esiti alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Veneto e alla Struttura per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione della riforma, istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Constatato che, a seguito della prescritta ricognizione, dovranno essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2, TUSP, in quanto non necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia, di economicità dell'azione amministrativa e con le norme dei trattati europei;
3. ricadono nelle casistiche contemplate dall'art. 20, co. 2, TUSP, ovvero:
  - a) non rientrano in alcuna delle categorie contemplate dall'art. 4 del TUSP;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia abbassata a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/16, come integrato dal d.lgs. n. 100/17);
  - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Dato atto inoltre che:

- sulla base della definizione recata dall'art. 2, co. 1, lett. g), del testo unico, l'attività di razionalizzazione va estesa anche alle "partecipazioni indirette" ovvero alle società detenute dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi "soggetti a controllo" da parte della medesima amministrazione (con esclusione degli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP, seppur soggetti al controllo di un'amministrazione pubblica);
- a seguito dell'orientamento diramato dalla Struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma del Mef in data 15 febbraio 2018, e della deliberazione n. 11/2019/SSRRCO/QMIG delle Sezioni Riunite in sede di controllo, la società ATVO spa, partecipata al 0,01 % dalla Comune di Cinto Caomaggiore, può essere considerata quale "società in controllo pubblico congiunto" in quanto controllata congiuntamente, per il 73,53% del relativo capitale, con 21 Comuni del Veneto orientale ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP;

Richiamato, altresì, l'art. 24, co. 5-bis, del TUSP, introdotto dalla L. n. 145/2018, secondo cui: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;

Atteso che le predette operazioni di alienazione, razionalizzazione, fusione o soppressione dovranno mirare all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Vista la ricognizione, condotta con riferimento alla data del 31/12/2020 dal servizio società partecipate, riportata nell'allegato sub. A1) al presente provvedimento, su modello standard approvato con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR, contenente più schede ricognitive di dettaglio per ciascuna società partecipata, direttamente o indirettamente, dal Comune di Cinto Caomaggiore, con l'indicazione delle conseguenti misure per il mantenimento o per la razionalizzazione delle singole partecipazioni;

Vista la seguente proposta di razionalizzazione, dettagliata e motivata in modo più approfondito nel predetto documento allegato sub A2) sulla scorta del modello consigliato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta a perseguire, nel contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità dei costi di gestione, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Tenuto conto:

- a) degli atti istruttori condotti dal servizio Amministrativo-Finanziario ed, in particolare dei dati rilevati per le conseguenti valutazioni in termini di efficacia, efficienza ed economicità in ordine alle partecipazioni detenute o da dismettere/alienare, dettagliate nel documento allegato sub lettera A1) e A2) alla presente deliberazione;
- b) che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co. 2, secondo periodo;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione riveste carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del Tuel, occorrendo procedere con sollecitudine alle azioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni e agli adempimenti conseguenti;

La discussione si svolge come da registrazione agli atti.

Il Sindaco illustra il provvedimento.

Prende la parola il consigliere Amadio che preannuncia voti favorevoli.

Con votazione palese espressa in forma palese per alzata di mano come segue:

Presenti	12,
Favorevoli	12,
Astenuti	0,
Contrari	0,

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare e approvare le premesse per farne parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cinto Caomaggiore alla data del 31 dicembre 2020, rappresentata secondo:
  - l'allegato A1), redatta su modello standard approvato dalla Corte dei conti, per costituirne parte integrante e sostanziale;
  - l'allegato A2), redatto su modello proposto dal Ministero dell'Economia e della Finanze, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare, per le motivazioni dettagliate nel medesimo allegato A1) e A2) il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

- a) Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- b) A.S.V.O. S.p.A.
- c) ATVO S.p.A.
- d) Veritas S.p.A.

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

- a) FAP Autoservizi (tramite ATVO S.p.A.);
- b) Mobilità di Marca S.p.A. (tramite ATVO S.p.A.);
- c) Consorzio Teknobus (tramite ATVO S.p.A.);
- d) Portogruaro Interporto S.p.A. (tramite ATVO S.p.A. e tramite A.S.V.O. S.p.A.);
- e) Ecoprogetto Venezia Srl (tramite A.S.V.O. S.p.A.);
- f) Eco Ricicli Veritas Srl (tramite A.S.V.O. S.p.A.);

- 4) di confermare, per le motivazioni dettagliate nel predetto allegato e sintetizzato nell'allegato B), le seguenti azioni di razionalizzazione, già previste del precedente Piano di razionalizzazione periodica: la dismissione, a cura di ATVO S.p.A., delle partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Cinto Caomaggiore in Brusutti S.r.l. e Caf Interregionale Dipendenti S.r.l., a seguito dei rilievi mossi dal MEF sul mantenimento di dette partecipate.

In particolare, nel 2022, ATVO S.p.A. potrà:

-per la Brusutti S.r.l., procedere nelle trattative col socio privato, per porre in essere un'eventuale successiva fusione per incorporazione, da realizzarsi in via semplificata ai sensi del Codice civile. In caso di accordo, sarà necessario che la Città metropolitana adotti preventivamente all'operazione, apposito deliberativo da motivare analiticamente ai sensi dell'art. 5 TUSP;

In mancanza di accordo col socio privato di Brusutti S.r.l., resterà parimenti percorribile un ulteriore tentativo di vendita per mezzo di procedura ad evidenza pubblica e, in ultimo, l'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP;

-per la Caf Interregionale Dipendenti S.r.l., ATVO S.p.A. dovrà continuare ad esperire ogni tentativo/trattativa utile all'alienazione. In caso di appurata impossibilità di vendita, stante l'esiguità della partecipazione, ATVO S.p.A. dovrà esercitare il recesso di cui all'art. 24, co. 5. del TUSP, con liquidazione della quota in denaro;

- 5) di approvare la relazione tecnica di accompagnamento al piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20, co. 2, del TUSP, contenuta nel documento allegato. B) al presente provvedimento;
- 6) di approvare altresì la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione delle misure di razionalizzazione periodica previste dal precedente Piano, approvato con deliberazione consiliare n. 38/2020, prevista dall'art. 20, co. 4, del TUSP e contenuta nel documento allegato C) al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che l'esito della presente ricognizione, le connesse misure di razionalizzazione periodica, e le relazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5), saranno comunicati, secondo le prescritte modalità, alla Corte dei conti – Sezione di controllo per il Veneto e alla Struttura per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione della riforma, nonché a tutte le società partecipate dall'Ente e ai soci pubblici interessati;
- 8) di dare infine atto che il Responsabile del servizio società partecipate porrà in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Il Sindaco con successiva separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, invita il Consiglio a votare l'immediata esecutività del provvedimento.

Presenti 12  
Favorevoli 12,  
Astenuiti 0,  
Contrari 0,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n. 267/2000.

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 14-12-21

Il Responsabile del Servizio  
F.to CEOLIN NADIN

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 14-12-21

Il Responsabile del Servizio  
F.to CEOLIN NADIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE  
F.to Falcomer Gianluca

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA MIORI MARIA TERESA

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 02-03-22

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
F.to CEOLIN NADIN

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, Legge n. 142/90 e art. 17 Legge n.127/97)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-12-21

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
F.to CEOLIN NADIN

**Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CEOLIN NADIN

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005-CAD- e s.m.